

Allegato "A" ai numeri 16925/10293
Statuto di SHRO Italia Foundation ETS

Titolo I - Costituzione - sede - scopo

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi anche "CTS") è costituita, su iniziativa di HBW S.r.l. e Sbarro Health Research Organization Inc. (di seguito i "Fondatori"), una fondazione per la ricerca e la formazione in medicina rigenerativa denominata "Sbarro Health Research Organization Italia Foundation ETS", con acronimo "SHRO Italia Foundation ETS", senza vincoli grafici (d'ora innanzi la "Fondazione").

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Candiolo (TO) all'indirizzo di via Sestriere 17.

2.2 Il Consiglio d'Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3 Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale.

La Fondazione ha lo scopo di sviluppare la ricerca scientifica nell'ambito della medicina rigenerativa, di precisione e dell'oncologia anche con progetti di specializzazione e formazione scientifica. Inoltre, ha lo scopo di promuovere la conoscenza della medicina rigenerativa in ogni sua forma e potenzialità.

Articolo 4 - Attività

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. b;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. g;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. h;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. i;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. k.

In particolare, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- ricerca e divulgazione scientifica delle informazioni delle ricerche svolte al fine di ampliare la ricerca sulla medicina rigenerativa, di precisione, oncologica, reumatologica, dermatologica, sulle patologie neurologiche e cardiovascolari, diabetologica, sulle malattie rare e sulla riabilitazione;
- prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali riferite alle attività di ricerca realizzate dall'ente;

- formazione, educazione e responsabilità sociale per diffondere la medicina riparativa alle persone.

4.2 La Fondazione può esercitare "attività diverse" da quelle istituzionali sopra previste a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri ed entro i limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dall'apporto in sede di costituzione dei Fondatori.

Articolo 8 - Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) i proventi derivanti dall'attività con gli enti pubblici e con privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni: forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

9.3 Nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un

punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi a causa di morte.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate all'incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò

anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c.

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Direttore Esecutivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione e ad amministrarla, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporre la revoca;
- b) nominare il Direttore Esecutivo e disporre la revoca;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) nominare il Comitato scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;
- f) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;
- h) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- i) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- l) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- m) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- n) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- o) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- p) nominare, sospendere o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette o da nove Consiglieri, nel cui ambito verranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente.

17.2 I Consiglieri sono così nominati:

- due Consiglieri nominati dalla società HBW S.r.l. con durata a vita;
- due Consiglieri nominati dalla società Sbarro Health Research Organization Inc. con durata a vita;
- i restanti Consiglieri in un numero di componenti nominati dai due fondatori in cui la società Sbarro Health Research Organization Inc. nominerà un Consigliere in più rispetto alla società HBW S.r.l. ed avranno durata triennale con possibilità di rinnovo.

Al venir meno di uno dei Consiglieri per dimissioni, malattia o morte sarà il Fondatore che l'ha designato a provvedere alla sua nomina. In caso di estinzione di uno dei Fondatori sarà il superstite a nominare l'intero Consiglio d'Amministrazione. In caso di estinzione di entrambi i Fondatori saranno i componenti del Consiglio d'Amministrazione uscente a nominare il numero ed il nominativo dei Consiglieri successivi.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 18 - Compenso per l'incarico

18.1 Per coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 19 - Durata della carica

19.1 Salvo quanto stabilito all'articolo 17.2, il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica, faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4 I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno in adunanza ordinaria e ogni qual volta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, dall'Organo di Controllo o da uno dei Fondatori.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri del-

l'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.

21.4 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.5 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.6 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.7 Le votazioni per questioni che riguardano persone devono essere effettuate a votazione segreta e deve assentarsi quell'amministratore che sia legato con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado civile o coniugale, con la persona su cui verte la decisione.

21.8 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.9 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i link di collegamento alla riunione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Direttore Esecutivo

Art. 23 - Presidente e Vice Presidente

23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;

- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;
- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

23.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

23.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 24 - Direttore Esecutivo

24.1 Il Direttore Esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del fondatore HBW S.r.l. e dura in carica fino a revoca disposta dal Consiglio.

24.2 Il Direttore Esecutivo può essere scelto anche fra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, provvedendo ad apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

24.3 Il Direttore Esecutivo riceve le deleghe operative o apposite procure per la gestione della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione.

24.4 Secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con il Presidente, il Direttore Esecutivo:

- coordina i programmi e le iniziative della Fondazione;
- sovrintende all'organizzazione e all'amministrazione della Fondazione;
- gestisce le relazioni con qualsiasi soggetto esterno di interesse per la Fondazione, alla luce dei suoi scopi statutari;
- promuove l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento della stessa;
- predispone il piano di attività della Fondazione;
- coordina le risorse interne.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 25 - Composizione dell'Organo di Controllo

25.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da tre Revisori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

25.2 In caso di nomina di un Revisore Unico è nominato anche un Revisore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori sono nominati an-

che due Revisori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Revisore Unico o di uno dei Revisori Effettivi.

25.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Revisore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Revisori, almeno uno dei Revisori Effettivi e almeno uno dei Revisori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Revisori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 26 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

26.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono da lì le predette loro qualità.

Articolo 27 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

27.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

27.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 28 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

28.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

28.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Revisori o comunque nei termini previsti per legge.

28.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.6 Il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori.

28.7 Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Revisori più anziano d'età.

28.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.

28.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.10 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

28.11 Il Collegio dei Revisori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Revisori. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; il suddetto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo

svolgimento della adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e soggetto verbalizzante.

Articolo 29 - Compenso agli Organi di Controllo

29.1 Per l'attività degli Organi di Controllo è prevista la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 30 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

30.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 31 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

31.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Sezione IV - Comitato Scientifico

Articolo 32 - Il Comitato Scientifico

32.1 Il Comitato Scientifico, qualora nominato, è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di due ad un massimo di sette componenti, tra i quali almeno un componente che abbia competenze in ambito ambientale.

32.2 Il Comitato Scientifico è nominato fino a revoca del Consiglio di Amministrazione che individua al suo interno un Coordinatore scientifico.

32.3 Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente su richiesta di almeno due componenti o dal Coordinatore scientifico.

32.4 Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 33 - Esercizi

33.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 - Bilancio d'esercizio

34.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

34.2 Il bilancio d'esercizio è formato dalla stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.

Articolo 35 - Bilancio Sociale

35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36 - Scritture contabili

36.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 37 - Libri della Fondazione

37.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

37.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

37.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

37.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio

38.1 Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Qualora non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione è posta in liquidazione.

38.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore determinati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di determinazione, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 39 - Clausola Compromissoria

39.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, anche in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte che giudicano secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

39.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

39.3 L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

39.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Visto per inserzione.

Torino, ventisei giugno duemilaventitre

F.ti: Antonio GIORDANO

Giancarlo ARRA

Antonio GRAZIANO

Alessandra Maria Rosaria ACCOMAZZO

COSTAN BIEDO Barbara

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO

Certifico io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a Maurizio Gallo-Orsi, il cui certificato è stato rilasciato, per l'esercizio delle sue funzioni, da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, in veste di autorità di certificazione della firma digitale, non revocato e valido fino al 9 settembre 2023.

Torino lì, ventinove giugno duemilaventitre